



Allianz 

Condizioni generali di assicurazione di Allianz

Assicurazione contro la rottura e il furto di sci/snowboard

Versione 2023

Informativa per i clienti e Condizioni generali di assicurazione

Assicurazione contro la rottura e il furto di sci/snowboard

Gentile cliente,

qui di seguito trova le Condizioni generali di assicurazione della nostra assicurazione contro la rottura e il furto di sci / snowboard.

Per la determinazione del suo diritto individuale alle prestazioni in caso di sinistro fanno fede le CGA e la polizza di assicurazione.

Allianz Partners



Olaf Nink
CEO

Informativa per i clienti secondo la LCA

La seguente Informativa per i clienti fornisce un breve riepilogo dell'identità dell'assicuratore e dei principali contenuti del contratto di assicurazione (art.3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'estensione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno stato esclusivamente la polizza di assicurazione e le Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

Assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito «noi», con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Chi è lo/la stipulante?

Stipulante è la persona indicata come tale nella polizza di assicurazione con domicilio in Svizzera.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione, come pure l'estensione e le limitazioni della copertura assicurativa, sono indicati nella polizza di assicurazione e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Per orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte (assicurazione danni).

Assicurazione contro la rottura

– Assunzione delle spese per la riparazione o la sostituzione dell'attrezzatura sportiva in caso di rottura e danneggiamento durante l'uso da parte della persona assicurata, nonché durante il tragitto diretto dall'abitazione alla stazione sciistica e viceversa.

Assicurazione contro il furto

– Assunzione delle spese di sostituzione dell'attrezzatura sportiva in caso di perdita a seguito di un furto durante l'uso da parte della persona assicurata, nonché durante il tragitto diretto dall'abitazione alla stazione sciistica e viceversa.

Quali persone sono assicurate?

È/sono assicurata/e la/e persona/e indicata/e nella polizza di assicurazione. Se viene stipulata un'assicurazione famiglia, essa vale per un massimo di due adulti e quattro bambini con il proprio domicilio permanente in Svizzera.

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è valida in tutta la Svizzera e nelle località sciistiche dei paesi confinanti per l'intera durata dell'assicurazione.

Quali sono le esclusioni principali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni «Eventi e prestazioni non assicurati» delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

- Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto.
- Non sono assicurate le attrezzature noleggiate e i costi del noleggio, le attrezzature prese in leasing e in prova nonché le attrezzature sportive utilizzate per le gare.

Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate?

L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

- In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno.
- Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, possiamo rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio per l'assicurazione contro la rottura e il furto di sci/snowboard è indicato nella polizza di assicurazione.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

Inizio e fine dell'assicurazione sono definiti nella proposta e indicati nella polizza dell'assicurazione. Alla scadenza del periodo contrattuale, le assicurazioni con una durata di un anno (assicurazioni annuali) si rinnovano tacitamente per un ulteriore anno, a meno che lo/la stipulante non disdica il contratto in forma testuale (ad es. lettera, e-mail) entro e non oltre data di scadenza.

Diritto di revoca

Lo/la stipulante può revocare il contratto entro un termine di 14 giorni dalla richiesta di conclusione del contratto o dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, dandone comunicazione a noi in forma testuale (ad es. lettera, e-mail). Il diritto di revoca è escluso nel caso di impegni di copertura provvisoria e di contratti con una durata inferiore a un mese.

La protezione dei dati personali è importante per noi. In questo riepilogo e nella nostra informativa dettagliata sulla privacy le persone coinvolte possono apprendere come proteggiamo i loro dati. Per leggere l'informativa dettagliata sulla privacy, le persone coinvolte possono cliccare [qui](#) o andare sul sito www.allianz-travel.ch/protezione-dei-dati.

Raccogliamo i dati personali da diverse fonti, compresi i dati che le persone coinvolte ci forniscono e/o che riceviamo da alcune terze parti, come intermediari e distributori. Richiediamo i dati personali quando le persone coinvolte desiderano acquistare i nostri prodotti e servizi. Trattiamo i dati personali per una serie di scopi, tra cui la stipula, la gestione e l'esecuzione di contratti con gli assicurati, la tutela dei nostri legittimi interessi o l'adempimento di obblighi di legge. A tal fine,

possiamo divulgare i dati personali a fornitori di servizi che eseguono operazioni di trattamento per nostro conto, ad altre società del Gruppo Allianz, ad altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, intermediari assicurativi, autorità pubbliche e per adempiere a obblighi di legge. I dati personali potranno essere trattati anche al di fuori della Svizzera, ad esempio in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno Stato extraeuropeo. Se trasferiamo i dati personali ad altre società del Gruppo Allianz al di fuori del SEE, ciò avverrà sulla base delle Binding Corporate Rules (BCR) approvate da Allianz. Se le BCR di Allianz non sono applicabili, adotteremo misure per garantire un livello di protezione adeguato per il trasferimento dei dati personali al di fuori del SEE. Se le persone coinvolte hanno domande su come trattiamo i loro dati personali o se desiderano esercitare i loro diritti in qualità di soggetti interessati, ossia ottenere informazioni sui loro dati personali da noi trattati o limitarne il trattamento, revocare il consenso precedentemente prestato, far correggere o cancellare i loro dati o presentare un reclamo, potete contattarci in qualsiasi momento: privacy.ch@allianz.com.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

La copertura assicurativa della AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito «noi», è definita dalla polizza assicurativa e dalle seguenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).

I	Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative.....	3
II	Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative.....	4
A	Assicurazione contro la rottura.....	4
B	Assicurazione contro il furto.....	5

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Le Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono soltanto se le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative o di servizio non prevedono nulla di diverso.

1 Persone assicurate

- 1.1 È/sono assicurata/e la/e persona/e indicata/e nella polizza di assicurazione. Se viene stipulata un'assicurazione famiglia, essa vale per un massimo di due adulti e quattro bambini.
- 1.2 Sono assicurate le persone secondo la cifra I 1.1 con domicilio permanente in Svizzera.

2 Validità territoriale

Con riserva delle disposizioni di tenore diverso nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative, l'assicurazione vale in tutta la Svizzera e nelle località sciistiche dei paesi confinanti.

3 Somma assicurata

La somma massima assicurata per un'assicurazione individuale è di CHF 3'000.- all'anno ed è limitata a un sinistro all'anno. Nel caso dell'assicurazione famiglia, la somma massima assicurata è di CHF 5'000.- all'anno ed è limitata a due sinistri all'anno. Queste somme assicurate si applicano all'assicurazione contro la rottura e il furto e non sono cumulabili.

4 Prolungamento della copertura assicurativa

- 4.1 Le assicurazioni annuali valgono per un anno dalla data di inizio indicata nella polizza di assicurazione. Fatto salvo quanto indicato alla cifra I 4.2, alla scadenza si prolungano tacitamente di un anno, a meno che lo/la stipulante non disdica il contratto in forma testuale (ad es. lettera, e-mail) entro e non oltre data di scadenza.

- 4.2 Se durante il contratto lo/la stipulante trasferisce il proprio domicilio all'estero, il contratto si estingue alla data di scadenza successiva al trasferimento del domicilio.

5 Eventi e prestazioni non assicurati

- 5.1 Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto.
- 5.2 Non sono assicurati danni dovuti principalmente a trascuranza del normale dovere di diligenza, negligenza grave o freestyle.
- 5.3 Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei modi seguenti:
 - abuso di alcolici, droghe o farmaci;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo;
 - attività che comporta o intende superare l'altitudine di 4'500 m;
 - crimini o delitti perpetrati o tentati.
- 5.4 Non sono assicurate le attrezzature noleggiate e i costi del noleggio, le attrezzature prese in leasing e in prova nonché le attrezzature sportive utilizzate per le gare.
- 5.5 Pelle di foca e altri accessori.

6 Obblighi in caso di sinistro

- 6.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.
- 6.2 Per potersi avvalere delle nostre prestazioni, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto l'evento assicurato risp. il sinistro.
- 6.3 L'ammontare del danno va comprovato con le ricevute. Se ciò non fosse possibile, possiamo ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

7 Violazione degli obblighi

Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, possiamo rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

8 Attrezzature sportive assicurate

Sono assicurati tutti gli sci (compresi gli attacchi come unità) di proprietà di una persona assicurata, così come i relativi bastoncini e gli snowboard associati che non hanno più di 10 anni. Gli sci e gli snowboard sono anche indicati come «attrezzature sportive» nelle presenti Condizioni generali di assicurazione.

9 Adeguamento dei premi

Ci riserviamo il diritto di adeguare i premi per le assicurazioni annuali e siamo pertanto autorizzati a pretendere un adeguamento del contratto di assicurazione. In tal caso comunichiamo per iscritto allo/alla stipulante l'adeguamento del premio al più tardi 30 giorni prima della sua entrata in vigore. Lo/La stipulante ha il diritto di disdire il contratto a decorrere dal momento in cui entra in vigore l'adeguamento del premio. La disdetta da parte dello stipulante è valida se perviene a noi entro l'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore dell'adeguamento.

10 Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi

- 10.1 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla nostra parte, calcolata in base alle regolamentazioni legali per l'assicurazione multipla. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta.
- 10.2 Se, in caso di assicurazione multipla, abbiamo fornito prestazioni che superano la nostra parte ai sensi delle regolamentazioni legali per l'assicurazione multipla, queste saranno considerate come acconto e la persona assicurata o beneficiaria ci cede in pari misura i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria).
- 10.3 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se siamo stati citati al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili fino a concorrenza dell'indennizzo da noi ottenuto.

11 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

12 Foro competente e diritto applicabile

- 12.1 Per le azioni legali nei confronti di noi si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 12.2 A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

13 Gerarchia delle norme

- 13.1 Le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative hanno la priorità rispetto alle Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative.
- 13.2 In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

14 Indirizzo di contatto

Allianz Partners
Richtiplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen
info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative

A Assicurazione contro la rottura

1 Eventi assicurati

L'attrezzatura sportiva secondo la cifra I 8 è assicurata contro:

- rottura;
- danneggiamento durante l'uso, nonché durante il tragitto diretto dall'abitazione alla stazione sciistica e viceversa. Il presupposto è che il danno derivi da un evento improvviso, violento e indipendente dalla volontà della persona assicurata.

2 Prestazioni assicurate

In caso di un evento assicurato, sono coperti i costi per:

- la riparazione dell'attrezzatura sportiva danneggiata o
- la sostituzione dell'attrezzatura sportiva fino all'importo del prezzo di acquisto originale, meno il 10% per ogni anno intero di utilizzo dalla data di acquisto originaria fino ad una riduzione massima del 50%.

3 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 5)

Non sono assicurati:

- 3.1 Danni da usura: sono considerati danni da usura quelli causati non da un evento improvviso e accidentale, ma derivanti dall'uso o da altri motivi (invecchiamento, corrosione, carenza di manutenzione o manutenzione non idonea ecc.).
- 3.2 Danni a rivestimento, bordi, lamine, parte superiore dei bordi e superficie, perdita della protezione finale nonché perdita di tensione.
- 3.3 Danni che non pregiudicano il comportamento alla guida.
- 3.4 Danni attribuibili a rimontaggio o montaggio errato degli attacchi.
- 3.5 Danni derivanti da errori di fabbricazione o di materiale.

4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 6)

- 4.1 Non si possono apportare alcune modifiche all'attrezzatura sportiva danneggiata che precluda una verifica del danno. La persona assicurata deve in ogni caso seguire le nostre indicazioni.
- 4.2 Fino alla liquidazione definitiva del sinistro gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a nostra disposizione e a nostra richiesta spediti a proprie spese per una perizia.
- 4.3 I sinistri devono essere segnalati su www.allianz-protection.com. È necessario presentare i seguenti documenti:
- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro
 - prova d'assicurazione o copia della polizza;
 - foto che dimostrano il danno;
 - ricevuta d'acquisto;
 - fattura di riparazione / conferma della perdita totale;
 - delega della persona assicurata in caso di trasmissione della notifica di sinistro da parte dell'intermediario.

B Assicurazione contro il furto

1 Eventi assicurati

- 1.1 Furto dell'attrezzatura sportiva della persona assicurata durante il suo uso, nonché durante il tragitto diretto dall'abitazione alla stazione sciistica e viceversa.
- 1.2 Perdita dell'attrezzatura sportiva della persona assicurata. La perdita deve essere la conseguenza diretta di una caduta avvenuta durante l'espletamento dell'attività sportiva.

2 Prestazioni assicurate

In caso di un evento assicurato, sono coperti i seguenti costi:

- in caso di furto, la sostituzione dell'attrezzatura sportiva al prezzo d'acquisto originale, ridotto del 10% per ogni anno intero di utilizzo dalla data d'acquisto originaria fino ad una riduzione massima del 50%;
- in caso di perdita, il 50% del prezzo di acquisto originale dell'attrezzatura sportiva.

3 Eventi non assicurati (a integrazione della cifra I 5)

Non sono assicurati i furti avvenuti nell'abitazione al domicilio o nell'alloggio in loco della persona assicurata (inclusi la cantina, la soffitta, il garage, l'hotel, l'appartamento di vacanza, il deposito sci dell'hotel ecc.).

4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 6)

- 4.1 La persona assicurata deve provvedere immediatamente a far confermare dettagliatamente causa, circostanze ed entità del sinistro:
- in caso di furto, da parte del posto di polizia più vicino al luogo del fatto;
 - in caso di perdita da parte dell'ufficio di registrazione più vicino (ferrovie di montagna, impianti di risalita ecc.);
- 4.2 I sinistri devono essere segnalati su www.allianz-protection.com. A seconda dell'evento, è necessario presentare i seguenti documenti:
- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/sinistro
 - prova d'assicurazione o copia della polizza;
 - ricevuta d'acquisto;
 - segnalazione alla polizia o denuncia di smarrimento;
 - delega della persona assicurata in caso di trasmissione della notifica di sinistro da parte dell'intermediario.



Allianz Partners

Richtiplatz 1

8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22

Fax +41 44 283 33 83

info.ch@allianz.com

www.allianz-travel.ch